



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
**Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**  
Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha disposto che con apposito regolamento fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTA la lettera g), del citato art. 201, comma 1-bis, che stabilisce in particolare che la notificazione delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione delle infrazioni agli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate avviene attraverso i dispositivi previsti dal citato articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "*Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe*", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTO il decreto dirigenziale n. 270, in data 26 luglio 2019, con il quale è stata concessa alla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15- Viterbo, l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "EnVES EVO 1812";

VISTA la nota, in data 27 novembre 2019, con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione di omologazione del sistema EnVES EVO 1812 ad una versione con telecamera di contesto a colori integrata all'interno della custodia dell'unità di rilevamento, da utilizzare in alternativa alla telecamera di contesto esterna Vista EnVES06, già omologata ;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Soc. EngiNe S.r.l e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il dispositivo già approvato, costituendone un miglioramento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

## **D E C R E T A**

### *Articolo 1 – Omologazione*

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n.270 del 26 luglio 2019, al sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato "**EnVES EVO 1812**", prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15- Viterbo, è estesa alla versione con una telecamera di contesto "Vista EnVES08-4KM con telecamera di contesto integrata" a colori integrata all'interno della custodia dell'unità di rilevamento, da utilizzare in alternativa alla telecamera di contesto esterna "Vista EnVES06" già omologata.
2. Restano valide le prescrizioni degli artt.1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 270 del 26 luglio 2019.

### *Articolo 2 - Installazione ed esercizio*

1. Le condizioni d'installazione degli specifici sistemi sistema "EnVES EVO 1812" con telecamera integrata devono corrispondere a quanto indicato nell'art. 3 c. 4 del decreto dirigenziale n.270 del 26 luglio 2019, e a quanto riportato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01), al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. I dispositivi "EnVES EVO 1812" con telecamera integrata dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01).

### *Articolo 3 - Produzione e commercializzazione*

1. I sistemi “EnVES EVO1812” con telecamera a colori integrata che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero, in data 27 novembre 2019.
2. I sistemi “EnVES EVO1812” con telecamera a colori integrata che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n.270 del 26 luglio 2019 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema “EnVES EVO1812” con telecamera a colori integrata né all’unità di rilevamento né al server centrale, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi “EnVES EVO1812” con telecamera integrata che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812”, emesso in data 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01), e al “Manuale operatore Server EnVES”, emesso in data 31 maggio 2018 (versione ManEVSrv20180420-P02-R00), che si applicano, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giovanni Lanati)



GIOVANNI LANATI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
08.10.2020  
14:24:41 UTC